

**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME**

**DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA in persona del dott. Luca Fadda pronuncia  
la seguente**

**SENTENZA**

**(art. 429 c.p.c.) definitiva nella causa iscritta al n. 54/2023 R.G. Lav. promossa da: F.XXX  
G.XXXXXXXXXX Oggetto: ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA  
OBBLIGATORIA Avv. G.XXXXXX O.XXXXXX Ricorrente contro Istituto Nazionale della Previdenza  
Sociale Avv. P.XXXXXX R.XXXXXX ed E.XXXX C.XXXXXX Resistente P.XXXXXX - che, con  
ricorso depositato in Cancelleria il 2.3.2023, F.XXX G.XXXXXXXXXX evocava in giudizio nanti il  
Tribunale di Aosta l' INPS, affinché venisse dichiarata l' illegittimità della sua iscrizione di ufficio alla  
Gestione Speciale Commercianti INPS a far data dal 1.4.2016, di cui al provvedimento notificato il  
18.8.2021, sostenendo la carenza dei requisiti indispensabili per rivestire la qualifica di imprenditore,  
quale socio illimitatamente responsabile della T.XXXXXX s.n.c.; in particolare sosteneva che l'  
attività svolta nella società non potesse ritenersi abituale e prevalente, essendosi totalmente  
disinteressato dell' attività a far data dall' anno 2014, anche per problemi di salute, tanto che lo stesso  
Istituto, con provvedimento dell' 11.2.2015, aveva provveduto alla cancellazione della sua posizione  
contributiva dalla "gestione commercianti"; concludeva, pertanto, per la declaratoria di illegittimità  
della propria re-iscrizione nella "Gestione commercianti" per il periodo di riferimento (1.2016 -  
12.2018 ) , con conseguente necessità di annullamento dell' avviso di addebito n 305 2022 00005683 57;  
- che con memoria difensiva si costituiva tempestivamente il convenuto, contestando in fatto e diritto  
gli assunti attorei e chiedendo la reiezione del ricorso; - che la causa veniva istruita mediante  
escussione di un teste, dopodiché il giudice invitava le parti alla discussione, all' esito della quale  
pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione ex art. 429 c.p.c.;**

**OSSERVA**

Sentenza n. 3/2024 pubbl. il 10/01/2024 RG n. 54/2023 Il ricorso è fondato e , pertanto, può trovare accoglimento.

In punto diritto, costituisce ormai ius receptum il principio per cui, ai fini di valutare la legittimità dell' iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all' art. 2 comma 26 l. n. 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della l. n. 662/1996, il giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale dell' amministratore al lavoro aziendale e dello svolgimento dell' attività operativa in cui si estrinseca l' oggetto dell' impresa con carattere di abitualità e prevalenza.

La migliore giurisprudenza di merito (vds. per tutti sent. C. App. Torino n798/2019 del 7.1.2020, Pres. R.XXXXXXXXX, Est. V.XXXXXX ) , poi, ha sostenuto, quanto alla linea di demarcazione tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore che " in generale vale osservare che mentre quest' ultima si realizza tramite un' attività di gestione, di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società, l' attività lavorativa rileva sul piano strettamente operativo che persegue la concreta realizzazione dell' attività d' impresa, attraverso il concorso dell' opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori; della prestazione lavorativa ben può poi realizzarsi sia con l' espletamento di un' attività esecutiva o materiale, sia di carattere organizzativo e direttivo"; in particolare, in della pronuncia, la Corte Territoriale aveva ritenuto corretta l' iscrizione nella gestione commerciante di un amministratore di una società che aveva reso la seguente dichiarazione: "lo non mi occupo delle vendite del negozio. Sono presente raramente circa due-tre giorni la settimana con orario limitato per verificare la documentazione pervenuta da portare dal commercialista, banche ecc. Verifico l' inventario per fare eventuali acquisti presso i fornitori da cui

spesso mi reco di persona fino in Toscana.. lo svolgo operazioni di trasmissione di dati ai fornitori.. Cerco eventuali fornitori andando nelle fiere ecc.; seguo i contatti con i fornitori, mi occupo dei rapporti con le banche, commercialisti... curo in qualità di amministratore e legale rappresentante la sottoscrizione di tutti i contratti compresi quelli con i dipendenti (assunzioni, licenziamenti) .... Oltre all' attività di Amministratore ... non svolgo nessuna altra attività". Orbene, applicando tali condivisibili principi al caso di specie, è del tutto evidente che la fattispecie in esame sia differente da quella di cui appena sopra.

E', infatti, documentalmente provato che il sig. F.XXX fosse affetto da gravi patologie, come da documentazione medica in atti (vds. docc. 16 e 17 ricorrente ) , è altresì pacifico che -nel periodo de quofossero impegnati nell' attività di noleggio di sci e biciclette numerosi dipendenti stagionali, indicati quali testimoni dal convenuto (vds. pagg. 6 e 7 memoria). Sentenza n. 3/2024 pubbl. il 10/01/2024 RG n. 54/2023 Ebbene, a della dell' unica teste escussa, sig. ra O.XXX A.XX K.XXXXXXX, che ha lavorato per la società T.XXXXXXX per due o tre stagioni invernali a partire dal dicembre 2016, il ricorrente non è mai stato presente in negozio.

La stessa, infatti, all' udienza del 26.9.2023 ha testualmente dichiarato: "A.D.R. Non vedo mai il sig. G.XXXXXXXX F.XXX, non lavora lì; il primo inverno (stagione 2016/2017 ) , oltre a me lavoravano R.XXX F.XXX, M.XXX C.XXXXXXX W.XXXXXXX ed un ragazzo di nome A.XXXX; la stagione successiva, oltre a me, lavoravano R.XXX F.XXX e D.XXXXX S.XXX ed un ragazzo svedese di nome G.XXXXX A.D.R.: L' anno ancora successivo (2018/2019) mi ricordo di R.XXX F.XXX e di altri 3 ragazzi svedesi.

A.D.R.. Ripeto, io in negozio non ho mai visto il ricorrente, sono stata assunta dopo un colloquio con il sig R.XXX F.XXX, era lui il mio "capo", era R.XXX che mi diceva cosa fare. Da quello che so, il ricorrente è il padre di R.XXX F.XXX. A.D.R.: Non so dire di cosa si occupasse il sig. G.XXXXXXXX F.XXX". A fronte di un tale esito dell' istruttoria orale ed in assenza di alcuna ulteriore attività ispettiva da parte dell' Istituto (che non ha provveduto a sentire in via amministrativa gli altri dipendenti ) , non si può certo ritenere che l' onere probatorio incombente sul convenuto possa ritenersi assolto per il solo fatto che, nelle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni per cui è causa, il commercialista dell' attore abbia -evidentemente per errore-indicato nel quadro S. l' esistenza di un' attività prevalente del sig. F.XXX all' interno della società: il ricorrente, infatti, ha provveduto ad emendare l' errore con dichiarazioni integrative, cancellando la casella dell' attività prevalente.

Ritiene, allora, il Tribunale che le allegazioni dell' Istituto non abbiano trovato conforto nell' istruttoria orale espletata e che, comunque, l' onerato non abbia dato prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese contributive, non potendosi ritenere sussistenti i requisiti della abitualità e prevalenza a cui l' art. 1 della L. n. 1397.1960, come modificato dalla L. n. 662.1996, ovviamente interpretati in relazione al caso concreto: non risulta in alcun modo provato, infatti, che l' attore si sia minimamente interessato della società negli anni per cui è causa.

Non ricorrono, pertanto, nella specie i presupposti di cui all' art. 1 lett. b co. 203 l 662/1996 e l' obbligo di iscrizione alla gestione commercianti; il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell' avviso di addebito n 305 2022 00005683 57. Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura pari ai parametri minimi per lo scaglione di riferimento (valore da Sentenza n. 3/2024 pubbl. il 10/01/2024 RG n. 54/2023 euro 1.100 ad euro 5.200) per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della semplicità dell' attività istruttoria e delle questioni in fatto ed in diritto affrontate.

P.Q.M.

"definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) in accoglimento del ricorso, dichiara l' insussistenza dei presupposti per l' iscrizione del ricorrente F.XXX G.XXXXXXXX alla "gestione commercianti"per il periodo gennaio 2016 -dicembre 2018 e , per l' effetto, b) annulla l' avviso di addebito n 305 2022 00005683 57; c) condanna l' INPS alla rifusione delle spese di lite sostenute da F.XXX G.XXXXXXXX, che liquida in

euro 1.312, 00 per compensi ed euro 43, 00 per spese, oltre accessori come per legge.

(così deciso in Aosta il 10/1/2024) IL GIUDICE DEL LAVORO DOTT. LUCA FADDA